



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023)

Meccanica di produzione AFC / Meccanico di produzione AFC

del ...

45717

**Meccanica di produzione AFC /
Meccanico di produzione AFC
Produktionsmechanikerin EFZ /
Produktionsmechaniker EFZ
Mécanicienne de production CFC /
Mécanicien de production CFC**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr)

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I meccanici di produzione con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e atteggiamenti sotto indicate:

RS ...

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 822.115

- a. sono specializzati nella produzione e nella manutenzione di componenti, moduli, macchinari, impianti, mezzi di produzione e utensili per clienti interni ed esterni nell'industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM);
- b. le loro competenze specifiche consistono nell'accurata fabbricazione di componenti mediante macchine computerizzate e convenzionali, nonché nel montaggio e nella manutenzione secondo le indicazioni dei disegni tecnici;
- c. eseguono gli incarichi in maniera professionale, nel rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti;
- d. dispongono di conoscenze basilari in ambito tecnico, sono interessati alle nuove tecnologie e alle soluzioni innovative, prestano particolare attenzione alla qualità e si aggiornano costantemente;
- e. sono responsabili dei macchinari e degli impianti da loro utilizzati e si attengono alle disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
- f. si contraddistinguono per l'approccio tecnico, economico e allo stesso tempo ecologico;
- g. lavorano a stretto contatto con gli altri professionisti dell'industria MEM, con i quali condividono in parte gli ambiti d'attività e le competenze operative; insieme forniscono un contributo rilevante alla creazione del valore industriale.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto meccanico è convalidato un anno della formazione professionale di base.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. sviluppo di prodotti:
 1. disegnare prodotti meccanici,
 2. redigere documenti di fabbricazione per prodotti semplici dell'industria MEM;
- b. fabbricazione di prodotti:
 1. allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell'industria MEM,
 2. lavorare prodotti dell'industria MEM con utensili o macchine manuali,
 3. fabbricare prodotti dell'industria MEM con macchine utensili,
 4. esaminare pezzi meccanici nel processo di produzione,
 5. impiegare macchine a controllo numerico computerizzato (*Computerized Numerical Control*, CNC) per la fabbricazione di prodotti dell'industria MEM,
 6. realizzare semplici programmi per macchine CNC mediante *Computer Aided Manufacturing* (CAM),
 7. rilevare scostamenti durante la produzione automatizzata di prodotti dell'industria MEM e se necessario adottare contromisure,
 8. fabbricare componenti per prodotti dell'industria MEM tramite separazione, foggatura o giunzione;
- c. montaggio, messa in servizio e manutenzione:
 1. allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell'industria MEM,
 2. effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell'industria MEM,
 3. montare prodotti dell'industria MEM,
 4. mettere in servizio prodotti dell'industria MEM,
 5. effettuare la manutenzione di prodotti dell'industria MEM;
- d. assunzione della responsabilità in azienda:
 1. pianificare incarichi per progetti nel contesto tecnologico dell'industria MEM,
 2. controllare l'avanzamento di incarichi per progetti nel contesto tecnologico dell'industria MEM,
 3. valutare i risultati di progetti nel contesto tecnologico dell'industria MEM,
 4. trattare termicamente o rifinire prodotti dell'industria MEM,
 5. collaudare semplici prodotti meccanici di un settore dell'industria MEM e avviare la procedura di autorizzazione.

² Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2, lettera b numeri 1-4, lettera c numeri 1 e 2 nonché lettera d numeri 1-3 lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione.

³ È obbligatorio lo sviluppo di due competenze operative a scelta tra quelle di cui al capoverso 1 lettera b numeri 5-8, lettera c numeri 3-5 nonché lettera d numeri 4 e 5.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

¹ La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di

pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente almeno 220 giorni lavorativi.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Sviluppo di prodotti	40	40	-	80
– Fabbricazione di prodotti Montaggio, messa in servizio e manutenzione	80	120	80	280
– Assunzione della responsabilità in azienda	80	40	120	240
Totale conoscenze professionali	200	200	200	600
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
Totale delle lezioni	360	360	360	1080

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 48 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

⁴ RS 412.101.241

Formazione professionale di base
 Meccanica di produzione AFC / Meccanico di produzione AFC
 O della SEFRI

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
1	1	Allestire la postazione di lavoro e i macchinari per la fabbricazione di prodotti dell'industria MEM Lavorare prodotti dell'industria MEM con utensili o macchine manuali	12
1	2	Fabbricare prodotti dell'industria MEM con macchine utensili Esaminare pezzi meccanici nel processo di produzione	12
1	3	Fabbricare prodotti dell'industria MEM con macchine utensili	12
	4	Fabbricare componenti per prodotti dell'industria MEM tramite separazione, foggatura o giunzione	
2	5	Impiegare macchine a controllo numerico computerizzato (<i>Computerized Numerical Control, CNC</i>) per la fabbricazione di prodotti dell'industria MEM Rilevare scostamenti durante la produzione automatizzata di prodotti dell'industria MEM e se necessario adottare contromisure	
	6	Realizzare semplici programmi per macchine CNC mediante <i>Computer Aided Manufacturing (CAM)</i>	
	7	Allestire la postazione di lavoro per il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di prodotti dell'industria MEM Effettuare la manutenzione di mezzi di produzione e di lavoro dell'industria MEM Montare prodotti dell'industria MEM	
	8	Fabbricare componenti per prodotti dell'industria MEM tramite separazione, foggatura o giunzione	
	9	Trattare termicamente o rifinire prodotti dell'industria MEM	
Totale			48

³ I corsi 1 e 2 di cui al capoverso 2 sono obbligatori per tutte le persone in formazione.

⁴ È inoltre obbligatorio uno tra i corsi 3 e 4 di cui al capoverso 2 e uno tra i corsi 5–9.

⁵ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di polimeccanico AFC o di meccanico di produzione AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione dell'industria MEM con le necessarie conoscenze professionali e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del meccanico di produzione AFC, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «esame parziale», della durata di otto ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
 2. sono esaminate le competenze operative di base,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende il campo di competenze operative «Fabbricazione di prodotti».
- b. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40–72 ore; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	60 %
2	Documentazione	10 %
3	Presentazione	10 %
4	Colloquio professionale	20 %

5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un'ora.
- c. «lavori d'approfondimento», costituiti dalle seguenti voci:
1. lavoro d'approfondimento 1, della durata di 6–8 ore; vale quanto segue:
 1. il lavoro d'approfondimento 1 è esaminato nel secondo anno della formazione di base;
 2. nell'ambito del lavoro d'approfondimento le persone in formazione applicano le competenze acquisite nelle conoscenze professionali;
 3. il lavoro d'approfondimento comprende le voci sotto elencate con le ponderazioni seguenti:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Risultato del lavoro d'approfondimento	50 %
2	Presentazione	50 %

4. la presentazione dura 25 minuti.
2. lavoro d'approfondimento 2, della durata di 6–8 ore; vale quanto segue:
 1. il lavoro d'approfondimento 2 è esaminato nel terzo anno della formazione di base;

2. nell'ambito del lavoro d'approfondimento le persone in formazione applicano le competenze acquisite nelle conoscenze professionali e approfondiscono le competenze operative scelte secondo l'articolo 4 capoverso 3;
3. il lavoro d'approfondimento comprende le voci sotto elencate con le ponderazioni seguenti:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Risultato del lavoro d'approfondimento	50 %
2	Presentazione	50 %

4. la presentazione dura 25 minuti.
- d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
- b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 20 per cento;
- b. lavoro pratico: 30 per cento;
- c. lavori d'approfondimento: 10 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento;
- e. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 30 per cento;

- b. lavoro pratico: 30 per cento;
- c. lavori d'approfondimento: 20 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento.

⁴ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Il campo di qualificazione «esame parziale» deve essere ripetuto al più tardi insieme all'esame finale.

⁴ Nel campo di qualificazione «lavori d'approfondimento» è ripetuto solo il lavoro d'approfondimento 2 e per il calcolo della nota del campo di qualificazione fa stato soltanto la nuova nota.

⁵ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁶ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Meccanica di produzione AFC» / «Meccanico di produzione AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell'industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM)

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell'industria MEM è composta da:

- a. 10–12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- b. 3–4 rappresentanti dei lavoratori;
- c. 3–4 rappresentanti delle scuole professionali;
- d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
- c. sono rappresentate tutte le formazioni professionali di base dell'industria MEM.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare

sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ Sono responsabili dei corsi interaziendali:

- a. Swissmechanic;
- b. Swissmem.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 3 novembre 2008⁷ sulla formazione professionale di base Meccanica di produzione/Meccanico di produzione con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2029.

² Le disposizioni concernenti l'esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2028.

³ Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di produzione AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

⁴ Le persone che seguono una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2030.

⁵ I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per meccanico di produzione AFC entro il 31 dicembre 2030 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

⁷ RU 2008 5489

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato